



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPARI e Simone BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo-ricreativo

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende prevedere una nuova disciplina in materia di pesca nelle acque interne, tale da superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione che risale molto indietro nel tempo (regio decreto n. 1604 del 1931) e connotato da una frammentarietà dovuta a una notevole serie di provvedimenti di delega statale alle regioni. In questo senso si pone in modo evidente l'esigenza sia di individuare criteri ispiratori nuovi e più moderni, anche in riferimento alle positive esperienze di altri Paesi, sia di inquadrare la disciplina della materia nel contesto della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, con il conseguente rilievo da attribuire alle competenze legislative regionali.

Il provvedimento si propone come un moderno quadro di riferimento che assume una funzione di cornice atta a individuare le linee di indirizzo generali per la gestione di un'attività che rappresenta uno dei più importanti settori ricreativi in ambito nazionale.

La disciplina proposta ruota su alcuni principi innovatori fondamentali, quali la nuova considerazione giuridica della fauna ittica, il criterio della cogestione, l'istituzione di un osservatorio nazionale di settore finalizzato al contrasto del bracconaggio ittico e la previsione della figura della guida professionale turistica di pesca in acque interne e mare.

Quanto alla fauna ittica, finora giuridicamente ritenuta *res nullius*, questa viene considerata patrimonio indisponibile dello Stato, con evidenti conseguenze verso una gestione della risorsa naturale orientata non al sem-

plice prelievo, ma alla preservazione della stessa.

Inoltre il provvedimento si propone di valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività turistiche e sportive legate alla pesca sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nonché l'abrogazione del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca) e tutte le leggi e normative precedenti di riferimento.

Con il presente disegno di legge si mira pertanto a favorire la tutela e l'educazione ambientale, il rilancio dell'economia locale attraverso una mirata strategia di *marketing* territoriale legato al turismo alieutico nonché la promozione di attività sportive, turistico-ricreative, didattiche e di promozione territoriale, anche nell'ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse che si intende, con il presente disegno di legge, regolamentare, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.

Il presente disegno di legge infine mira altresì a facilitare, nell'ottica della semplificazione amministrativa, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l'estinzione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli d'uso relativi alle acque pubbliche, alle aree demaniali e alle relative pertinenze, nel rispetto della legislazione statale e regionale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, nonché del superiore interesse pubblico all'uso multisettoriale della risorsa a cui ciascun corso

d'acqua e invaso è destinato, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza delle opere e l'incolumità pubblica.

Il disegno di legge si compone di sedici articoli.

L'articolo 1 contiene i principi generali e le finalità della legge.

Gli articoli dal 2 al 8 indicano i soggetti e le specifiche delle attività consentite nelle acque interne italiane.

L'articolo 9 istituisce le guide professionali turistiche di pesca sportiva e ricreativa.

Gli articoli 10 e 11 contengono le modalità di concessione e gestione delle acque e della loro classificazione.

Gli articoli 12 e 13 contengono le norme sulla vigilanza ittica e ambientale e i ripopolamenti di fauna ittica per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

L'articolo 14 istituisce l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio ittico.

L'articolo 15 prevede che le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano dispongano che una parte dei proventi derivanti dalla tassa delle licenze di pesca sia utilizzata in favore della pesca sportiva e ricreativa.

L'articolo 16 regola infine l'entrata in vigore della legge, abroga le precedenti leggi e normative di riferimento e contiene la norma di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità e princìpi generali)

1. La presente legge stabilisce i princìpi e i criteri generali per rendere più omogenea possibile, su tutto il territorio nazionale, la normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano concernente la pesca sportiva e ricreativa e per tutelare l'ecosistema e la biodiversità delle acque interne pubbliche.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate interne le acque dei laghi, degli stagni, dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua dolce o salmastra compreso entro la linea congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi al mare.

3. Per gli effetti della presente legge fanno parte della «fauna ittica» i crostacei e i pesci appartenenti alla classe degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del territorio nazionale. Per «fauna delle acque interne» si intende sia la fauna ittica sia tutti gli altri vertebrati che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche del territorio nazionale. La fauna delle acque interne costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

4. È fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere, tendere insidie a qualsiasi organismo appartenente alla fauna delle acque interne che non sia compreso nella fauna ittica; eventuali deroghe a tale

divieto devono essere individuate dalle amministrazioni competenti. Deroga temporanea a tale divieto è fatta per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio o al loro consumo o a tradizioni locali; la deroga è valida fino all'emissione dei regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti, che disciplinano i tempi, i mezzi e le modalità di cattura, le specie e le quantità catturabili.

5. La fauna delle acque interne catturata nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti, appartiene a colui che l'ha catturata.

6. Alle acque di cui al comma 2 si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti principi:

- a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica;
- b) gestione e tutela dei relativi ambienti;
- c) disciplina dell'attività di pesca professionale e di pesca sportiva e ricreativa.

CAPO II

ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE INTERNE

Art. 2.

(Esercizio della pesca)

1. Per «pesca» o «azione di pesca» o «esercizio di pesca» si intende ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, e in particolare il porre in acqua una lenza da pesca, una rete o

qualsiasi altro strumento idoneo alla cattura dei pesci.

2. Al pescatore sportivo e ricreativo è assolutamente vietato commercializzare la fauna ittica catturata.

3. Al pescatore sportivo in esercizio di pesca, per l'accesso ai corsi d'acqua e ai corpi idrici, a eccezione dei laghetti di pesca sportiva, è consentito il transito a piedi sui fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario o dell'avente titolo, con le seguenti limitazioni:

a) è vietato il transito nei fondi chiusi da muri, reti metalliche, filo spinato o altra effettiva recinzione; il divieto non si applica in caso di apposizione di cartelli indicanti la proprietà in assenza di un'effettiva recinzione;

b) è vietato il transito su terreni in attualità di coltivazione;

c) è vietato il transito a distanza inferiore a 50 metri da case e manufatti abitati, nonché il transito attraverso le immediate pertinenze di essi;

d) il transito deve limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere il corso d'acqua o il corpo idrico e deve essere effettuato senza indugio e nel tempo minimo necessario.

Art. 3.

(Licenze di pesca)

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza, con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità su tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabi-

lire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche.

2. Le licenze per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne si distinguono nei seguenti tipi:

a) tipo «A»: per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo «A» possono comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo «B»;

b) tipo «B»: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

c) tipo «C»: riservata agli stranieri, per l'esercizio della pesca secondo quanto previsto per la licenza di tipo «B».

3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura e acquacoltura nell'esercizio dell'attività degli stessi impianti, nonché il personale di enti e associazioni autorizzati, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico, a scopo scientifico o di ripopolamento, mediante l'uso di elettrostorditore;

b) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della fauna delle acque interne, appositamente autorizzate;

c) i giovani fino al compimento del sedicesimo anno di età, purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

d) i cittadini italiani dopo il compimento del settantesimo anno di età;

e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di pesca sportiva situati in fondi privati.

4. Le licenze di tipo B e C non possono essere rilasciate o rinnovate, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro a cui siano state elevate per tre volte sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti in materia di pesca, anche se le violazioni siano state oblate. Il termine di un anno decorre dalla comunicazione del provvedimento al trasgressore. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per un anno, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono altresì rilasciare o rinnovare la licenza di pesca, per il periodo di cinque anni, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per le violazioni in materia di bracconaggio ittico in acque interne, anche se esse siano state oblate. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per cinque anni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

Art. 4.

(Competenze)

1. In armonia con i principi di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano norme in materia di gestione delle acque e di pesca nelle acque interne, disciplinando l'esercizio delle attività, al fine di assicurare la conservazione e l'incremento della flora, della fauna ittica e dei relativi ambienti, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura, per quanto riguarda, in particolare:

a) le attribuzioni delle amministrazioni locali e di altri enti;

b) i limiti di cattura delle specie ittiche, relativi a dimensioni, quantità e qualità;

c) i periodi di divieto dell'esercizio della pesca, per determinate specie, con indicazione dei tratti di corsi o specchi d'acqua interessati al divieto;

d) le fasce orarie di pesca, tenendo in considerazione particolari tipologie di pesca, e in particolare il *Carpfishing*;

e) gli attrezzi, le tecniche e le modalità di pesca e le relative norme di comportamento nell'esercizio della pesca;

f) l'ammontare delle tasse di concessione relative ai diversi tipi di licenza di cui all'articolo 3;

g) l'affidamento della gestione e concessione delle acque a fini alieutici, ai sensi dell'articolo 10, e di compiti di sorveglianza, ripopolamento e promozione dell'attività di pesca ad associazioni di pescatori, di cui agli articoli 6 e 7;

h) le sanzioni penali e amministrative da applicare per la contravvenzione delle norme sulla pesca nelle acque interne e per il reato di bracconaggio ittico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge, possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca nazionali e regionali, delle associazioni di pescatori sportivi iscritte nei relativi albi di cui agli 6 e 7 e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti sul territorio.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla classificazione delle acque interne, ai sensi dell'articolo 11, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche e biogenetiche delle medesime, e redigono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le carte ittiche o di bacino, avvalendosi delle associazioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 5.

(Comitato tecnico nazionale per il turismo alieutico in acque interne e mare: «Tavolo Blu»)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico nazionale per la promozione e la valorizzazione del turismo alieutico in acque interne e in mare, di seguito denominato «Tavolo Blu», con compiti consultivi in ordine all'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa europea e alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura, della fauna ittica e dell'esercizio della pesca sportivo-ricreativa in acque interne e in mare. Compito del Tavolo Blu è altresì valorizzare e sviluppare la pesca ricreativa e sportiva sostenibile e il turismo pescasportivo nelle acque interne e nelle acque marittime, anche mediante la collaborazione con le associazioni di pesca professionale, gli imprenditori singoli o associati e le associazioni per il turismo sociale, in particolare, quelle che favoriscono progetti per l'inclusione delle persone diversamente abili.

2. Al Tavolo Blu è conferito altresì il compito di promuovere studi e ricerche a livello nazionale per valutare il patrimonio ittico e di individuare norme di regolamentazione e gestione sostenibile della pesca sportiva e ricreativa.

3. Il Tavolo Blu è istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed è composto da:

a) due rappresentanti del medesimo Ministero, di cui uno proveniente dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e uno proveniente dalla Direzione generale del turismo;

b) un rappresentante, oltre al coordinatore designato di cui al comma 4, per ognuna delle associazioni nazionali dei pescatori riconosciute ai sensi dell'articolo 6;

c) un rappresentante degli operatori, dei venditori o delle aziende produttrici di articoli per la pesca sportiva e ricreativa;

d) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Il Tavolo è coordinato dal rappresentante dell'associazione nazionale di pesca sportiva maggiormente rappresentativa.

Art. 6.

(Associazioni di pesca - Albo nazionale)

1. È istituito l'Albo nazionale delle associazioni di pesca sportiva e ricreativa.

2. La tenuta dell'Albo nazionale è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico e in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

4. Le associazioni richiedenti devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) una sede legale e amministrativa nazionale;

b) la presenza stabile di proprie sedi periferiche in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un minimo di 50.000 tesserati che siano in possesso della licenza di pesca in acque interne e che, al momento della richiesta di iscrizione, siano in regola con il pagamento annuale;

d) la pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale dei documenti di bilancio di esercizio annuali;

e) essere dotata di un proprio servizio di guardie giurate ittiche volontarie addette alla vigilanza a tutela degli ecosistemi acquatici, con una presenza stabile in almeno quattordici regioni a statuto ordinario e in almeno una delle province autonome di Trento e di Bolzano;

f) dimostrare comprovato impegno a salvaguardia della biodiversità, tutela degli ecosistemi acquatici, contrasto al bracconaggio ittico e alla pesca illegale;

g) compiere attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva e ricreativa;

h) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;

i) possedere un ordinamento stabile e democratico sull'intero territorio italiano.

Art. 7.

(Associazioni di pesca - Albo regionale o della provincia autonoma)

1. Sono istituiti gli Albi regionali e delle province autonome delle associazioni di pesca aventi sede in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La tenuta dell'Albo di cui al comma 1 è affidata all'assessorato competente in materia di pesca, secondo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

3. Le associazioni di pesca senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, possono chiedere al Presidente della giunta regionale o della provincia autonoma l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1.

4. Possono essere iscritte all'Albo di cui al comma 1 le associazioni di pesca di carattere nazionale operanti sul territorio regionale, ovvero associazioni di carattere regio-

nale o presenti stabilmente nella maggioranza delle province della regione o presenti nella provincia autonoma.

5. Le associazioni richiedenti devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) dimostrare comprovato impegno a tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici;

b) compiere attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva;

c) garantire un servizio di vigilanza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie;

d) svolgere attività di ripopolamento e recupero ittico;

e) possedere un ordinamento stabile e democratico nel territorio della regione di competenza;

f) avere un numero minimo di tesserati e presenza in un numero minimo di province, stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere ulteriori requisiti alle associazioni per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1.

7. Le associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 1 cooperano con le amministrazioni competenti nelle operazioni di:

a) immissione, recupero e razionale distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

b) individuazione di fonti inquinanti nonché di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati;

c) sorveglianza dell'attività di pesca e tutela e salvaguardia dell'ambiente mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie.

Art. 8.

(Gare e manifestazioni di pesca)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano ogni anno il

calendario delle gare e manifestazioni di pesca, sentite le principali associazioni di pesca sportiva operanti sul territorio regionale e nel rispetto delle normative del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire campi di gara permanenti, sentite le principali associazioni nazionali e operanti in regione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti. In occasione di manifestazioni sportive autorizzate la pesca è temporaneamente interdetta ai non partecipanti.

4. Non sono soggette a provvedimenti autorizzativi le gare svolte nelle acque affidate in concessione ai sensi dell'articolo 10, poiché soggette alla sola autorizzazione del concessionario o del titolare dei diritti esclusivi di pesca e demaniali, che deve limitarsi a una mera comunicazione preventiva all'amministrazione competente.

Art. 9.

(Guide professionali turistiche di pesca sportiva e ricreativa)

1. È istituita la qualifica di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa. Essa promuove il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici, attraverso la valorizzazione anche turistica dell'attività di pesca sportiva e ricreativa. Istruisce i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca e fornisce supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività alieutica.

2. La qualifica di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa è riconosciuta dal CONI, per il tramite della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS), che rilascia idonea at-

testazione di frequenza e superamento del corso di formazione con esame finale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo istituisce l'Albo nazionale delle Guide professionali turistiche di pesca sportiva e ricreativa, al quale può iscriversi chi è in possesso della qualifica di cui al comma 2, e definisce modalità di organizzazione dei corsi tenuti dal CONI, tramite la FIPSAS, nonché condizioni e termini per avviare l'attività di Guida professionale turistica di pesca sportiva e ricreativa non contenuti nella presente legge.

4. Il corso di formazione per le acque interne deve prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di ecologia ed ecologia applicata, diritto ambientale, norme sulla sicurezza e la navigazione in acque interne, turismo sostenibile, normativa sulla pesca in acque interne nazionali e regionali e tecniche di pesca.

5. Il corso di formazione per le acque marittime nonché di abilitazione al *charter fishing* deve prevedere almeno le seguenti materie: fondamenti di biologia marina, diritto della navigazione, diritto ambientale, norme sulla sicurezza in mare, turismo sostenibile, normativa sulla pesca in acque marittime nazionali e internazionali e tecniche di pesca.

CAPO III

CONCESSIONI A SCOPO DI PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Art. 10.

(Affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie)

1. La concessione o la gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento

della pescosità, della difesa dell'ecosistema acquatico, della promozione della pesca sportiva e del contrasto al bracconaggio ittico, può essere richiesta esclusivamente dalle associazioni di pesca iscritte all'Albo nazionale, regionale o della provincia autonoma di cui agli articoli 6 e 7, a seguito di domanda alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità e programmi da esse predisposti.

2. Nella domanda l'associazione interessata deve presentare un preciso piano programmatico ed economico delle attività ittogeniche e delle attività obbligatorie di sorveglianza con propri agenti giurati.

3. Nelle acque affidate in concessione o gestione, la pesca è consentita, previa autorizzazione dell'associazione affidataria, con il possesso di regolare licenza di pesca rilasciata a norma dell'articolo 3. L'associazione deve garantire la copertura assicurativa ai pescatori da essa autorizzati all'esercizio della pesca.

Le acque sono concesse o affidate in gestione attraverso apposito provvedimento amministrativo. Per garantire idonea pubblicità, il provvedimento è trasmesso a tutti i comuni nel cui territorio insistono le acque affidate. Questi hanno l'obbligo di pubblicarlo tempestivamente nei rispettivi albi pretori ed esso entra in vigore, nei singoli comuni, decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

In caso di inadempienza dei comuni, il provvedimento entra comunque in vigore entro un mese dalla trasmissione.

Il disciplinare di concessione o di gestione può prevedere l'apposizione, a carico del concessionario o gestore, di idonee tabelle lungo lo specchio d'acqua; la mancanza di tabelle non può comunque costituire motivo di mancata conoscenza della concessione o gestione da parte di chi vi esercita la pesca.

4. L'attività di concessione o gestione delle acque non può essere esercitata a

scopo di lucro. Il concessionario o gestore ha la facoltà di chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa o del tesserino autorizzativo.

5. Il concessionario o gestore ha la facoltà di modificare, in restrizione rispetto a leggi e regolamenti vigenti, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, le norme inerenti ad attrezzi, modalità, tempi, luoghi, esche naturali e artificiali, specie pescabili, misure minime e quantitativi dei pesci catturabili.

6. Per le domande di affidamento in gestione presentate da soggetti diversi che interessano gli stessi tratti di corpi idrici, sono prescelti i richiedenti che presentano i migliori programmi di gestione e la garanzia di una loro migliore e più sollecita attuazione; allo scopo è decisiva l'affiliazione a organizzazioni piscatorie riconosciute in campo nazionale.

7. L'affidamento delle acque in concessione o gestione è concesso gratuitamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il concessionario o gestore decade dalla concessione o gestione in caso di mancata esecuzione degli adempimenti previsti nel disciplinare o per l'inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in vigore e in tutti gli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Art. 11.

(Classificazione delle acque)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche, che possono essere classificate in quattro tipologie:

- a) acque pregiate (tipo A);
- b) acque ciprinicole (tipo B);

- c) acque principali (tipo C);
- d) acque alterate (tipo D).

2. Le acque pregiate o di tipo A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate, che possiedono elevate o comunque buone caratteristiche di purezza e qualità e sono parte di un ecosistema ancora sufficientemente integro e conservato.

3. Le acque ciprinicole o di tipo B sono quelle popolate prevalentemente da specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi autoctoni.

4. Le acque principali o di tipo C sono le uniche dove può essere autorizzata anche la pesca professionale. Possono essere classificati di tipo C esclusivamente i tratti terminali dei corsi d'acqua prima dello sfocio in mare, le lagune e alcuni laghi dove è già esercitata la pesca di professione in forma cooperativa e tradizionale.

5. Le acque alterate o di tipo D sono tutte le acque in cui la presenza, totale o in percentuale prevalente, stabile e naturalizzata, di popolazioni di specie alloctone rende impossibile o non sostenibile il ripristino delle condizioni originarie, considerata la regione biogeografica di riferimento. In tali acque possono essere sempre autorizzate le immissioni con specie di fauna ittica anche alloctone purché non invasive.

6. Nell'effettuare la classificazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano considerano che:

a) non necessariamente in una provincia devono esistere tutte e quattro le tipologie di acque;

b) nello stesso corpo idrico è da prevedere la possibilità che vi siano tratti di differenti tipologie.

CAPO IV
VIGILANZA E IMMISSIONI

Art. 12.

(Sorveglianza ittica e ambientale)

1. La sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche e sul commercio dei prodotti della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, ai Corpi di polizia dello Stato, al personale delle Capitanerie di porto, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, agli agenti di polizia degli enti locali e alle guardie giurate ittico-ambientali di cui al comma 2.

2. Le associazioni piscatorie iscritte agli Albi di cui agli articoli 6 e 7 possono richiedere il decreto di nomina di guardie giurate, anche volontarie, per la sorveglianza sulla pesca e ambientale nelle acque interne pubbliche, denominate guardie giurate ittico-ambientali, previo ottenimento di apposita qualifica, la quale è concessa ai soggetti che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale, organizzato dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche tramite i propri servizi territoriali, o dalle associazioni iscritte agli Albi di cui agli articoli 6 e 7. Il decreto ha validità nell'intero territorio della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano. Le guardie giurate, anche volontarie, già in possesso di decreto di nomina, pur se in rinnovo, alla data di entrata in vigore della presente legge non devono frequentare alcun corso né sostenere alcun esame per l'ottenimento della qualifica di guardia giurata ittico-ambientale, che è automaticamente riconosciuta, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo del decreto di nomina di guardia giurata ittico-

ambientale devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; se volontari, è escluso il requisito di cui al numero 7° del primo comma del medesimo articolo 138. Il decreto di nomina delle guardie giurate volontarie è rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le guardie giurate, anche volontarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative di controllo e verifica delle licenze e delle autorizzazioni alla pesca e, in generale, di sorveglianza per l'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica e della fauna delle acque interne, nonché nell'accertamento delle relative infrazioni e irrogazione delle conseguenti sanzioni, assumono la qualità di pubblici ufficiali. Assumono altresì la qualità di agenti di polizia giudiziaria per quanto attiene ai reati ad esse afferenti.

5. Tutti gli incaricati della sorveglianza sulla pesca possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

6. L'attività di sorveglianza svolta dalle guardie giurate volontarie è considerata attività propria del volontariato e pertanto il rilascio o rinnovo dei decreti è esentato dal pagamento dei bolli ai sensi dell'articolo 27-bis dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

7. Le guardie giurate volontarie possono essere utilizzate nel Corpo di polizia delle amministrazioni territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese da rimborsare.

8. Le guardie giurate volontarie durante il servizio si presentano ai pescatori oggetto di controllo munite di distintivo approvato dall'autorità competente; possono vestire una

divisa anch'essa approvata; possono dotarsi di scritte che rendano più immediatamente riconoscibile la loro qualità; possono altresì effettuare servizio in borghese nei casi in cui ciò si rendesse necessario, fermo restando che al momento della presentazione al pescatore devono dichiarare la loro qualità ed esibire il distintivo.

Art. 13.

(Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica)

1. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la disciplina recata dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, al fine di prevedere che, in deroga al divieto di cui al comma 3 del medesimo articolo 12, gli enti di cui al comma 2 del medesimo articolo 12 possano autorizzare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone, ogni qual volta sia dimostrata o palese la scarsa incidenza nei confronti delle specie autoctone di cui all'allegato D al medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ovvero si ricorra ad esemplari provenienti da allevamento resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale, previa produzione di idonea certificazione sanitaria.

Art. 14.

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiali, mezzi e attrezzature vietati dalle normative e convenzioni internazionali, direttive

e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali, è considerata esercizio illegale della pesca in acque interne. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini del presente articolo, per acque interne devono intendersi i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre, delimitate, rispetto al mare, dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. Nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione delle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva o ricreativa, ai sensi delle normative e convenzioni internazionali, direttive e regolamenti europei, leggi nazionali e regionali vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale fuori dall'orario consentito nonché difformi, per lunghezza ovvero

per quantità, o dimensione della maglia da quanto previsto dai regolamenti vigenti;

g) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale fuori dall'ambito della regione o provincia autonoma di rilascio della licenza, senza la relativa autorizzazione scritta all'esercizio professionale della regione o della provincia autonoma dove effettivamente si svolge l'attività di pesca;

h) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio; non sono compresi in questo ambito di applicazione i pesci vivi considerati pesci ornamentali e gli animali da acquario detenuti da privati, di cui sono disciplinate le modalità di detenzione, commercio e allevamento in qualità di animali da compagnia, laddove per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari.

3. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal comma 2.

4. Sono altresì vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, chiunque viola i divieti di cui ai commi 2 e 4 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

6. Ove colui che viola i divieti di cui ai commi 2 e 4 sia in possesso di una licenza di pesca professionale, si applicano, oltre alle pene previste dal comma 5, anche la sospensione della suddetta licenza di pesca

professionale per sei mesi e per tre anni, rispettivamente, e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

7. Per le violazioni di cui al comma 2 e al comma 4, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

8. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 4 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2, è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 4 la licenza di pesca è revocata definitivamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di sentenza anche non definitiva emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle pene pecuniarie, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

10. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroali-

mentare dell'Arma dei carabinieri nonché agli agenti e ufficiali delle polizie locali degli enti di area vasta, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni sportive ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, nonché a tutti i Corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

11. Qualsiasi persona in esercizio o in attività di pesca è tenuta a esibire a semplice richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza ittica di cui al comma 10, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, la licenza di pesca, un documento di riconoscimento munito di fotografia, la fauna ittica catturata o raccolta, nonché i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca.

12. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

13. Le regioni a statuto ordinario e speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo. Al fine di assicurare una maggiore vigilanza e un quotidiano controllo delle acque interne pubbliche, le regioni valutano altresì l'opportunità di consentire alle associazioni di pesca sportiva e ricreativa riconosciute a livello nazionale o regionale la gestione in regime concessorio delle aree.

14. Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo antibracconaggio ittico, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 15. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

(Osservatorio nazionale sul bracconaggio)

1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio per la salvaguardia della fauna ittica delle acque interne italiane.

2. La composizione, i compiti e la durata dell'Osservatorio sono definiti, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Art. 16.

(Finanziamenti)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a destinare una parte degli introiti delle tasse relative alle licenze di pesca alle seguenti attività:

a) finanziare l'amministrazione competente per la pesca per le spese d'istituto e per il rilascio delle licenze di pesca;

b) destinare alle associazioni piscatorie iscritte agli Albi di cui agli articoli 6 e 7 un contributo per le spese sostenute per le operazioni di cooperazione con le amministrazioni competenti, di cui al comma 8 dell'articolo 7;

c) destinare un contributo per i ripopolamenti ittici.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni e da ogni altra somma introitata in conseguenza delle violazioni alla presente legge e alle norme a essa correlate, spettano alle regioni territorialmente competenti o alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali li riutilizzano per il potenziamento del servizio di sorveglianza, anche volontaria, e per i ripopolamenti ittici.

3. Gli introiti derivanti dai risarcimenti dei danni alla fauna ittica delle acque interne sono destinati unicamente alle operazioni di ripopolamento.

4. Gli introiti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati su un apposito capitolo di spesa predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e finalizzato all'attuazione della presente legge.

Art. 17.

(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Sono abrogati:

a) il regolamento di cui al regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

b) il regolamento di cui al regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

c) il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 19 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 18 dicembre 1939;

e) il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio 1949;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

h) il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 1996;

i) l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti legislativi o regolamentari afferenti alla disciplina della pesca nelle acque interne pubbliche che contrastano con la medesima legge.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, ad ag-

giornare la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge.

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province a cui le regioni attribuiscono funzioni amministrative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano i rispettivi regolamenti di pesca nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Nelle more di tali aggiornamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, integrati dalla presente legge e per quanto non in contrasto con essa.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 2,00